

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 318 DEL 21 LUG. 2022

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 133 DEL 19/07/2022

OGGETTO: Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio presso il Tribunale di Paola (CS)
Causa Sig. OMISSIS C/Comune. Impegno di spesa - SmartCig: Z14373328B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 20/06/2022 Prot. n. 10601, di "Decreto di conferimento incarico di Responsabile del Settore VI - Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e nello specifico l'art. 183, comma 3;

VISTO l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC;

PREMESSO

CHE con sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 10/2022, emessa in data 05/01/2022 nella causa n. 81/2020 R.G.A.C. vertente tra il Sig. OMISSIS ed il Comune di Belvedere M.mo ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per un sinistro occorso al sig. OMISSIS in data 30/12/2018, il Giudice ha condannato il Comune di Belvedere M.mo al pagamento di € 2.871,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del sig. OMISSIS e la somma di € 1.500,00 per spese di lite, oltre spese anticipate, Iva e CAP e rimborso forfettario ope legis con distrazione in favore del procuratore costituito;

VISTA la comunicazione Prot. n. 12783 del 15/07/2022 dell'Avv. Endrio Lapuista difensore per conto del Comune di Belvedere Marittimo nella causa sopra descritta, con la quale ritiene che vi siano valide ragioni di fatto e di diritto per proporre gravame, dinanzi al Tribunale di Paola, avverso alla suindicata sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2022, qui da intendersi integralmente richiamata, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in nome e per conto dell'Ente, dinanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 10/2022 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS);

CHE, alla luce di quanto sopra pertanto, si rende necessario ed urgente nominare un nuovo legale per la difesa dell'Ente presso il Tribunale di Paola;

VISTO che il professionista Avv. Endrio Lapuista del Foro di Paola, considerata la dichiarata esperienza in materia, ha presentato propria disponibilità per l'attività professionale da svolgere, presentando valido curriculum ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità, di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D.Lgs. e dal Codice Deontologico Forense;

CHE tenuto conto dei principi sopra richiamati e del curriculum prodotto dall'Avvocato Endrio Lapuista, si ritiene di affidare allo stesso l'incarico per la rappresentanza e difesa nel giudizio del Comune di Belvedere Marittimo nel ricorso da presentare innanzi al Tribunale di Paola;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, letta a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTE le Linee Guide dell'ANAC n. 12/2018 approvate con deliberazione ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 riguardanti i servizi legali;

VISTO l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n. C-264-2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'EU, in materia di diritto di difesa, nonché l'art. 24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art. 4 del D.Lvo. n. 50/2017, richiamati dall'art. 17, del medesimo decreto, devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "caratterizzato dalla libera scelta del difensore", tanto più - precisa la sentenza della CGUE - che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione, ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;


RITENUTO pertanto, di affidare all'Avv. Endrio Lapuista, con studio in O M I S S I S , O M I S S I S , la difesa e la rappresentanza processuale del giudizio del Comune di Belvedere Marittimo nel ricorso dinanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 10/2022 del Giudice di Pace, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

CHE la spesa è determinata in € 1.378,00 (milletrecentosettantotto/00), oltre 15% spese forfettarie € 206,70 (duecentosei/70), oltre 4% Cassa in € 63,38 (sessantatre/38), oltre spese non imponibili in € 174,00 (centosettantaquattro/00) ed esente Iva, per un totale complessivo di € 1.822,08 (milleottocentoventidue/08), trova capienza sul Cap. 138/6, quale complessivo ed unico onorario da

corrispondere al professionista individuato;
VISTE le disposizioni su richiamate;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Endrio Lapuista, con studio in **O M I S S I S**, la difesa e la rappresentanza processuale del giudizio del Comune di Belvedere Marittimo nel ricorso dinanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 10/2022 del Giudice di Pace, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 1.378,00 (milletrecentosettantotto/00), oltre 15% spese forfettarie € 206,70 (duecentosei/70), oltre 4% Cassa in € 63,38 (sessantatre/38), oltre spese non imponibili in € 174,00 (centosettantaquattro/00) ed esente Iva, per un totale di € 1.822,08 (milleottocentoventidue/08), quale complessivo ed unico onorario da corrispondere in favore dell'Avvocato Endrio Lapuista, per l'incarico di cui sopra, sul Cap. 138/6, del Bilancio Comunale 2022;
3. precisato che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: SmartCig: Z14373328B;
4. precisare altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della costituzione in giudizio, dovrà avvenire urgentemente per la data di udienza;
5. dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che non sussistono a carico del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del Procedimento conflitti d'interessi in relazione al procedimento di cui trattasi;
6. dare atto inoltre, della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
7. si dà atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del comma 3 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000.



Il Responsabile del Settore
Inferiorità R. Caviglioglio

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 24/02/2022


Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Antonietta  Grosso

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna con il n. 847 e vi rimarrà per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore Economico e al Sindaco per opportuna

conoscenza

Li 21 LUG. 2022




IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniele P...

SETTORE

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE
DEPOSITATO agli ATTI d' UFFICIO

Li 21 LUG. 2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE


(depenare il riquadro ove trattasi di Originale)